



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del predetto D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;

VISTO il D.P.R. del 6 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017 n. 242, con il quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Decreto lgs.vo n. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTO il D.M. n. 90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre 2014;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2017, n. 983, registrata alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017, al numero n. 136, recante "*indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2017*";

VISTA la direttiva dipartimentale del 15 febbraio 2017, prot. n. 478, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio al numero 252 del 24/02/2017, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 983/2017, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale del 20 marzo 2017, n. 22211, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 300 del 21 marzo 2017 con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva del Ministro n. 983/2017, nonché dalla direttiva dipartimentale n. 478/2017, vengono assegnati ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica gli obiettivi operativi, nonché attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

TENUTO CONTO che la DG PQAI - PQAI VI provvede per l'attività relativa ai Libri genealogici dei cavalli sportivi tenuti dal MiPAAF, tra cui vi è quello del trottatore italiano;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011 e, in particolare le disposizioni sulla "Registrazione in BDE di capi scambiati con Paesi della Unione Europea" e su "Equidi destinati a Paesi UE o a Paesi Terzi";

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTA la decisione del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea, a conclusione della procedura di infrazione 2004/2069 ex art. 226 del Trattato CE nei confronti dell'Italia per le modalità relative all'iscrizione e registrazione di equidi, ha affermato che "1. non può essere rifiutata l'iscrizione al registro principale di soggetti figli di entrambi i genitori iscritti al medesimo registro. Pertanto sono illegittimi tutti i requisiti genealogici più stringenti; 2. non può essere inibita l'iscrizione di cavalli al registro principale del libro genealogico solo sulla base degli esiti di valutazioni attitudinali (morfologiche, genetiche, di prestazioni, ecc.); 3. il registro principale di un libro genealogico può essere suddiviso in diverse classi a seconda delle caratteristiche degli animali, ma tutti i soggetti iscritti sono ammessi alla riproduzione; 4. gli stessi principi valgono per cavalli provenienti da altri Paesi della UE";

TENUTO CONTO che l'efficacia della decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2007, riguardante in particolare i cavalli di razza Sella Italiano, non può che essere estesa anche ai cavalli sportivi iscritti agli altri Libri genealogici tenuti dal MiPAAF, tra cui vi è quello del cavallo trottatore italiano;

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il decreto ministeriale n. 20249 del 29 gennaio 1999 con il quale sono stati approvati il Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

successivamente modificate ed integrate con i decreti ministeriali n. 23688 del 26 settembre 2003, n. 24394 del 28 ottobre 2004 e n. 14498 del 30 ottobre 2008;

VISTE altresì le disposizioni dell'Accordo Internazionale condiviso tra le Autorità ippiche paritetiche dei Paesi membri UET, con particolare riferimento all'articolo 10 del Capitolo I *"Norme riguardanti l'allevamento"*;

VISTI i verbali delle riunioni del 16 gennaio 2017 e del 20 luglio 2017 della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, per brevità denominata C.T.C., in occasione delle quali sono state approvate all'unanimità sia le modifiche degli articoli 1, 2, 6, 8, 14, 17 e 19 del Disciplinare proposte dall'Ufficio Centrale del Libro (U.C) al fine di rendere attuale e conforme il testo a seguito del accorpamento dell'ex ASSI al MiPAAF che le modifiche degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche del Disciplinare, su proposta della CTC medesima, nonché la correlata abrogazione degli articoli 3, 5 e 10 delle Norme Tecniche;

ATTESO che le modifiche di cui trattasi si sono rese necessarie ai fini dell'adeguamento della Disciplinare e delle Norme Tecniche alla normativa comunitaria, alla normativa dell'Anagrafe degli equidi e all'Accordo Internazionale UET, sopra citati;

CONSIDERATO che le modifiche dei predetti articoli, deliberate all'unanimità dalla CTC, garantiscono il rispetto della normativa comunitaria sopra citata e un migliore funzionamento delle modalità di iscrizione dei puledri al Libro genealogico, di impiego degli stalloni e di permanenza all'estero delle fattrici;

TENUTO CONTO che le Norme Tecniche così come modificate nel loro insieme risultano rispondenti al miglioramento selettivo del cavallo trottatore italiano;

PREMESSO, infine, che la modifica della materia di cui trattasi si rende opportuna anche a garanzia dell'esigenza di pubblico rilievo della semplificazione delle procedure e dei rapporti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera sia della parte pubblica che di quella privata;

RITENUTO di approvare le modifiche, deliberate dalla CTC, degli articoli 1, 2, 6, 8, 14, 17 e 19 del Disciplinare e degli articoli 1 *"Iscrizione dei puledri al Libro genealogico"*, 2 *"Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri al Libro genealogico"*, 4 *"Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere al Libro genealogico"*, 6 *"Record e somme vinte"*, 7 *"Limiti di impegno degli stalloni"*, 8 *"Norme per l'embryo-transfer (ET)"* e 9 *"Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura e per l'importazione definitiva"* delle Norme Tecniche del Disciplinare, nonché la correlata abrogazione degli articoli 3 *"Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri con produzione"*, 5 *"Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere con produzione"* e 10 *"Norme generali sulle corse di*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

*gruppo*” delle Norme Tecniche, correttamente riformulando altresì la numerazione dell’intero testo normativo;

DECRETA

Articolo 1

Sono abrogati gli articoli 3, 5 e 10 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, di cui al Decreto ministeriale n. 20249 del 29 gennaio 1999 e ai Decreti ministeriali n. 23688 del 26 settembre 2003, n. 24394 del 28 ottobre 2004 e n. 14498 del 30 ottobre 2008.

Articolo 2

Gli articoli 1, 2, 6, 8, 14, 17 e 19 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 delle Norme Tecniche del predetto Disciplinare, di cui alla normativa citata all’articolo 1 del presente Decreto, sono interamente sostituiti o modificati dagli articoli seguenti, correttamente riformulati nella numerazione.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO  
DEL CAVALLO  
TROTATORE ITALIANO

CAPITOLO I

**Organizzazione del Libro genealogico**

**Art. 1**

Il Libro genealogico del cavallo trottatore italiano è tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cui sono state trasferite le funzioni attribuite al soppresso ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (a seguito della legge del 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, e del Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2013) successore ex legge dell'UNIRE.

**Art. 2**

1. Il Libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico del cavallo trottatore italiano ed ha, pertanto, la finalità di favorirne la selezione per migliorare le prestazioni sportive e per la sua valorizzazione economica.
2. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) che può avvalersi dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT), riconosciuta con D.P.R. n. 211 del 8 marzo 1983, con sede in Roma.

**Art. 3**

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico il MiPAAF provvede mediante:
  - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
  - b) l'Ufficio Centrale (UC) del Libro genealogico.

**Art. 4**

*(modificato con decreti n. 83052 del 3/12/2015 e n. 7201 del 2/02/2016)*

1. La CTC del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano:
  - a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del cavallo trottatore italiano e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare;
  - b) formula le Norme Tecniche di applicazione del presente Disciplinare previste all'articolo 15.
2. La CTC è composta da:
  - a) il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente;
  - b) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui due appartenenti alla PQAI VI, uno dei quali sia in possesso della qualifica di veterinario, e un terzo appartenente alla DISR VII – Produzione animali, nominati dallo stesso Ministero;
  - c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

- d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo trottatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole;
  - e) tre allevatori, designati dall'ANACT;
  - f) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. La Commissione elegge il Vice Presidente.
  4. Il Segretario viene scelto tra i funzionari della PQAI VI;
  5. I componenti della CTC restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
  6. La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
  7. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.
  8. Il Presidente convoca la CTC almeno dieci giorni prima della data della riunione.
  9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
  10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
  11. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
  12. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 5**

1. L'UC del Libro genealogico provvede:
  - a) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al funzionamento del Libro genealogico;
  - b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Discipinare;
  - c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro genealogico;
  - d) a rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'Albo ed alle caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

CAPITOLO II

**Iscrizione degli animali al Libro genealogico**

**Art. 6**

1. Per l'ammissione dei puledri al Libro genealogico, l'allevatore, iscritto all'Albo di cui all'articolo 9, deve fare esplicita richiesta inviando l'apposito modello di denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento all'UC.
2. I puledri da ammettere al Libro genealogico devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e di quelli stabiliti dalle Norme Tecniche.

**Art. 7**

Le visite per l'iscrizione dei puledri e l'identificazione dei cavalli iscritti si effettuano con le modalità previste dalle apposite Norme Tecniche.

**Art. 8**

1. Il passaporto è rilasciato dall' UC.
2. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo passaporto originale. In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato, o in caso di deterioramento previa riconsegna all'UC, potrà essere rilasciato un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO" che deve riportare un numero diverso da quello originario e la dicitura "*il presente passaporto n..... è un duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n...*".
3. Il passaporto e il duplicato possono essere rilasciati solo a seguito dell'accertamento dell'identità del cavallo mediante diagnosi del DNA.

**Art. 9**

1. È istituito l'Albo degli allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo svolgano sul territorio italiano attività di allevamento con fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e adibite alla riproduzione.
2. L'attività di allevamento delle fattrici del cavallo trottatore italiano si realizza sul territorio dello Stato italiano, fatte salve le esportazioni temporanee previste dalle Norme Tecniche.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

3. L'iscrizione all'Albo degli allevatori è richiesta per iscritto all'UC dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i propri dati anagrafici e fiscali, il proprio indirizzo completo e gli indirizzi delle strutture di allevamento eventualmente in loro possesso in Italia.
4. Possono essere iscritti gli allevatori che:
  - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi e le norme stabiliti dal Libro genealogico;
  - b) si impegnino a fornire con tempestività all'UC.. l'indirizzo esatto del luogo ove vengono tenuti i cavalli che risultino in loro possesso, nonché ogni altra informazione utile all'attività del Libro genealogico;
  - c) si impegnino ad astenersi da comportamenti ed azioni che possano arrecare danno all'immagine e all'organizzazione del Libro genealogico del cavallo trotatore italiano.
5. L'UC del Libro genealogico, previo accertamento dei requisiti di iscrivibilità, provvede all'iscrizione all'Albo.
6. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla CTC.
7. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di esistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli allevatori o che abbiano presentato le proprie dimissioni.

**Art. 10**

1. Il Libro genealogico si articola in:
  - a) Registro supplementare puledri;
  - b) Registro ordinario fattrici e stalloni;
  - c) Registro supplementare fattrici e stalloni.

**Art. 11**

Registro supplementare puledri

1. Al Registro supplementare puledri possono essere iscritti solo i soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al Libro genealogico italiano o ad un Libro genealogico estero riconosciuto e che siano in possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dalle norme tecniche di selezione di cui all'articolo 15.
2. Non è ammessa l'iscrizione al Registro supplementare puledri di soggetti iscritti in Libri genealogici esteri.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

3. Il Registro supplementare puledri si divide in due sezioni:

Sezione A: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni e i prodotti di un genitore iscritto a detto Registro e l'altro iscritto al Registro supplementare fattrici e stalloni o ad un Libro genealogico estero riconosciuto.

Sezione B: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni o di entrambi i genitori iscritti a Libri genealogici esteri riconosciuti e i puledri di un genitore iscritto al Registro supplementare fattrici e stalloni e l'altro iscritto ad un Libro genealogico estero riconosciuto.

**Art. 12**

Registro ordinario fattrici e stalloni

1. Al registro ordinario fattrici e stalloni vengono iscritti i cavalli che abbiano raggiunto i 24 mesi di età, provenienti dal Registro supplementare puledri - sezione A.
2. Possono altresì essere iscritti al Registro ordinario fattrici e stalloni i cavalli iscritti ai Registri supplementari che abbiano superato nei modi previsti le valutazioni genetiche definite dalle Norme Tecniche di selezione.

**Art. 13**

Registro supplementare fattrici e stalloni

1. Al Registro supplementare fattrici e stalloni vengono iscritti i cavalli che abbiano raggiunto i 24 mesi di età provenienti dal registro supplementare puledri - sezione B.
2. Vengono altresì iscritti al Registro supplementare fattrici e stalloni i cavalli provenienti da Libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti minimi previsti dalle norme tecniche di selezione, previste all'articolo 15, e i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione siano stati ivi egualmente iscritti.

**Art. 14**

1. L'iscrizione di un cavallo ad altro Libro genealogico comporta la cessazione della sua iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.
2. In qualunque momento l'UC può controllare le condizioni di iscrिवibilità dei soggetti al Libro genealogico e disporre l'accertamento della loro identità e ascendenza.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

3. L'impiego di materiale seminale di un riproduttore iscritto da parte di altri Libri genealogici non comporta la cessazione della sua iscrizione al Libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.

**Art. 15**

1. Le norme tecniche di selezione del presente disciplinare, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su proposta della CTC, stabiliscono:
  - a) i criteri di identificazione degli animali;
  - b) le performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici e degli stalloni nei relativi registri;
  - c) il controllo della paternità e della maternità;
  - d) le valutazioni genetiche;
2. Le norme tecniche fanno parte integrante del presente Disciplinare.

**Art. 16**

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro genealogico, contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla CTC hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o falsifichi i documenti e i contrassegni depositati o chi ne faccia indebito uso è perseguito a norma di legge.

**Art. 17**

1. Per infrazioni agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare, dalle norme tecniche e dalle disposizioni dell'UC, gli allevatori di cavalli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti:
  - a) sanzione amministrativa;
  - b) ammonimento;
  - c) annullamento della iscrizione di determinati soggetti;
  - d) sospensione dell'allevatore dall'albo degli allevatori;
  - e) radiazione dal libro genealogico;
  - f) denuncia all'Autorità giudiziaria per sospetta frode.
2. I provvedimenti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, sono disposti dall'UC.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

3. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) del comma 1 sono deliberati dal MiPAAF su proposta dell'UC e conforme parere della CTC.

**Art. 18**

La presente normativa entra in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

**Art. 19**

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ovvero proposte dalla CTC entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO  
NORME TECNICHE

**CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Art.1**

**Iscrizione dei puledri al Libro genealogico**

L'Ufficio Centrale (UC) provvede all'iscrizione al Registro puledri del Libro genealogico del cavallo trotatore italiano ed al rilascio del documento di identificazione (passaporto) solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base della seguente documentazione, da depositare entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro e, comunque, non oltre il 31 dicembre previo versamento del diritto di segreteria annualmente determinato nell'ammontare dal MiPAAF:

- a) denuncia di nascita prevista dall'articolo 6 del Disciplinare da inviare, compilata sull'apposito modello all'ANACT, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi entro 7 giorni dall'evento, con allegata la quietanza dell'avvenuto versamento al MiPAAF dell'importo previsto quale contributo per l'identificazione e la successiva iscrizione del puledro al Libro genealogico;
- b) verbale di identificazione del puledro sotto la madre, impianto del microchip e prelievo del campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza (paternità e maternità). L'identificazione deve avvenire, pena la non iscrivibilità del puledro, entro 6 mesi, come



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

previsto dalla normativa dell'anagrafe degli equidi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita;

- c) analisi di ascendenza (paternità e maternità) effettuata mediante esame del DNA. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'accertamento della parentela, essi potranno essere adottati a seguito di apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale;
- d) originale del Certificato di Intervento Fecondativo (CIF) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000 relativo al puledro del quale si chiede l'iscrizione.

Il proprietario è tenuto a comunicare al MiPAAF ogni variazione utile per il corretto aggiornamento del passaporto, compresa ogni variazione dello stato segnaletico del cavallo (mantello, castrazione, nonché mancato rilevamento del microchip).

**PERFORMANCES MINIME NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE DI FATTRICI E  
STALLONI ESTERI AL LIBRO GENEALOGICO**

**Art.2**

**Performances minime necessarie per l'iscrizione di stalloni esteri al Libro genealogico**

I cavalli nati nei Paesi UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, possono essere ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Per essere ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i cavalli nati nei Paesi extra UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, devono essere in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente alla stagione di monta, di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver vinto almeno € 400.000,00;
- b) oppure avere due figli che abbiano vinto ciascuno almeno € 400.000,00.

**Art.3**

**Performances minime necessarie per l'iscrizione di fattrici estere al Libro genealogico**

Le cavalle nate nei Paesi UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, possono essere ammesse all'attività riproduttiva in Italia ed essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano le cavalle nate nei Paesi extra UE, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, devono essere figlie di stalloni già



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

ammessi all'attività riproduttiva in Italia ed essere in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver vinto almeno € 100.000,00;
- b) oppure record di 1.56 se conseguito su pista maggiore di 1000 metri di sviluppo o record di 1.58 se conseguito su pista di 1000 metri di sviluppo o inferiore;
- c) (derivate) oppure essere figlie di vincitrici di almeno € 150.000,00 o figlie di madri di vincitori in corsa (maschi o femmine) di almeno € 250.000,00 o cavalle la cui nonna (seconda madre) abbia vinto almeno € 300.000,00 oppure abbia generato un cavallo vincitore di almeno € 300.000,00.

**Art. 4**

**Record e somme vinte**

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente normativa:

- a) per i cavalli nati nei Paesi extra UE si considera il record ottenuto dai soli vincitori in corsa, escluse, pertanto, prove contro il tempo (TT) o prove di qualifica (Q). Per gli U.S.A. non è considerato il record ottenuto all'ambio. Per il record conseguito nei Paesi dell'UE si considera il ragguaglio al Km espresso in minuti, secondi e decimi di secondo, per i record conseguiti negli U.S.A. si considera il tempo totale sul miglio;
- b) le somme vinte in uno o più Paesi devono essere convertite in euro secondo la tabella dei cambi annualmente stilata dall'Unione Europea del Trotto (UET) e applicata dal MiPAAF, in vigore al momento della domanda di ammissione.

**Art.5**

**Limiti di impiego degli stalloni**

A partire dallo stagione di monta 2006 si stabilisce in 150 il numero di fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo Trottatore italiano che possono essere coperte, nello stesso anno solare, dallo stesso stallone indipendentemente dal tipo di inseminazione.

Viene stabilito che gli stalloni funzionanti all'estero sia in paesi UE che extra UE in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 delle presenti norme tecniche possono inseminare in Italia con seme refrigerato o congelato un limite massimo di 150 fattrici.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

Il gestore in Italia del materiale seminale di uno stallone deve inviare a mezzo posta certificata (PEC) al MiPAAF e all'ANACT, entro il 31 ottobre dell'anno della stagione monta, l'elenco delle fattrici inseminate.

Il materiale seminale di uno stallone deceduto o oggetto di furto o di smarrimento oppure sottoposto a castrazione è utilizzabile soltanto nella stagione di monta in cui l'evento è avvenuto.

**Art.6**

**Norme per l'embryo – transfer (ET)**

L'embryo – transfer (ET) consiste nel prelievo dell'embrione da una madre genetica (donatrice) e nel suo trasferimento in una madre uterina (ricevente).

Il trasferimento di embrioni è regolamentato quale pratica riproduttiva delle cavalle iscritte nel Libro genealogico del cavallo trotatore italiano secondo le seguenti norme:

- a) possono essere impiegate come donatrici le cavalle iscritte nel Libro genealogico del cavallo trotatore italiano;
- b) non è consentito il congelamento dell'embrione, pertanto, sono effettuabili solo trapianti di embrioni freschi;
- c) per ciascuna donatrice è ammessa la registrazione di un puledro all'anno ottenuto con la tecnica dell'ET. L'allevatore che sarà autorizzato all'ET dovrà impegnarsi con autocertificazione a non produrre nello stesso anno solare altri embrioni che possano dare luogo alla nascita di puledri iscrivibili nel Libro genealogico di un altro Paese nello stesso anno solare;
- d) la maternità e la paternità dei puledri ottenuti da ET dovrà essere sempre verificata attraverso il test del DNA; sarà pertanto cura dell'allevatore che intende far sottoporre a trapianto la propria fattrice controllare che sia stato fatto il prelievo di materiale organico;
- e) una fattrice che abbia ottenuto un puledro attraverso l'ET non potrà produrne un altro nello stesso anno solare partorendolo direttamente;
- f) l'allevatore che intenda praticare l'ET su una propria fattrice dovrà inviare all'Ufficio Centrale del Libro genealogico la comunicazione preventiva all'effettuazione dell'operazione indicando il nome delle potenziali o possibili riceventi; alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una certificazione veterinaria che la donatrice è vivente; qualora non ancora effettuato, dovrà essere richiesto a cura dell'allevatore il deposito del DNA della donatrice per il rispetto della norma di cui al punto 4);
- g) l'ET è consentito anche a cavalle ancora in attività agonistica;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

h) come riceventi dovranno essere utilizzate cavalle iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

E' allevatore il proprietario dell'embrione e della fattrice donatrice.

Ogni violazione del presente regolamento comporta la mancata iscrizione del puledro.

**Art.7**

**Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura e per l'importazione definitiva**

Le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per esser iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, i loro puledri concepiti all'estero devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti e devono rientrare in Italia insieme alla madre per gli adempimenti di identificazione di cui all'articolo 1. In caso di mancato rientro della fattrice nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano. L'ascendenza dei puledri deve essere verificata mediante analisi ufficiali.

Le fattrici iscritte ad un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 delle presenti Norme Tecniche possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito. I loro puledri possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano purché non già iscritti ad altro Libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'articolo 2 delle presenti Norme Tecniche.

Dette fattrici devono essere importate definitivamente non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di iscrizione al Libro genealogico.

Possono essere iscritti al libro genealogico del cavallo trottatore italiano sia il puledro nato nell'anno della presentazione della domanda di iscrizione della fattrice che quello che eventualmente la fattrice stessa reca in grembo al momento dell'importazione, purché il 1° venga identificato entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

L'ascendenza dei prodotti deve in ogni caso essere verificata mediante analisi ufficiali.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, eventuali divieti di movimentazione degli equini adottati dalle autorità sanitarie ufficiali del Paese estero prolungano i termini del rientro delle fattrici.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI VI

**Art.8**

**Norme transitorie**

**CONTROLLO DELL'ASCENDENZA**

Tutti i cavalli iscritti al Libro genealogico devono essere sottoposti all'analisi del DNA per l'accertamento della corretta paternità e maternità.

**Il Direttore Generale**

Francesco Saverio Abate

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*